



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

**Sezione CIVILE**

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi      Presidente

Dr Maura Mancini      Giudice

Dr Silvia Rossi      Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 122-1/ /2023 promosso ex  
art. 268 CCI da

**FABBRI FABIO**

**GALEAZZI GISELLA**

**PICCIONI MATTEO**

Avv M Piccioni

nei confronti di

**SARTINI ALESSANDRO – DITTA INDIVIDUALE – cf  
SRTL5N67R28H294E**

**debitore**



ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

Rilevato che con ricorso depositato in data 17-10-2023 i creditori in epigrafe hanno chiesto ai sensi dell'art. 268/2 CCI la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni di SARTINI ALESSANDRO, ex datore di lavoro dei primi due, deducendone la qualità di imprenditore minore e lo stato di insolvenza; in via subordinata, in ipotesi di accertamento della sussistenza dei relativi requisiti dimensionali, hanno chiesto la apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti.

Rilevato che il SARTINI si è costituito ed ha dichiarato di aver svolto in forma artigiana e senza organizzazione l'attività edilizia; di non essere insolvente; di non essere in possesso del requisito dimensionale per la apertura della liquidazione giudiziale; di non aver adempito al debito verso i ricorrenti per aver ritenuto profondamente ingiusta la sentenza di condanna emessa in loro favore, pur non avendola impugnata.

Si è rimesso al Tribunale rispetto alla domanda di apertura della Liquidazione Controllata.

Ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché il debitore ha la propria residenza nel circondario di Rimini;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata, anche dallo stesso debitore:



- Sia sussistente lo stato di insolvenza del convenuto, ai sensi dell'art 268 c 2 CCI, poiché egli risulta privo di patrimonio e di risorse liquide ( i pignoramenti tentati dai creditori hanno avuto esito praticamente del tutto negativo ) ed i suoi debiti fin qui documentati ammontano ad oltre € 370.000 ( si veda il doc 6 prodotto dal resistente: estratto debitorio di Agenzia delle Entrate , a cui va sommato il debito accertato nei confronti dei ricorrenti ); l'inadempimento, dunque, non deriva semplicemente dalla contestazione del credito dei ricorrenti ( peraltro, si ripete, portato da sentenza definitiva ) , ma dalla irreversibile impossibilità di far fronte alle obbligazioni;

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo ;

che nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore



abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura , fino ad esaurimento ( in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva );

Rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) i *“ crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 cpc “* non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art 46 LF - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore; a norma del comma 4 dell'art 545 cpc, i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo ( alimentari, comuni ed erariali ) , è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;

L'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione *“ i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia “* , non è alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque va interpretata nel senso che l'”occorrente al



mantenimento del debitore e della sua famiglia”, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità , ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi ( dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio );

Ritenuto che la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art 268 c 4 lett b CCI debba, in questo caso, essere rimessa al Giudice Delegato, non essendovi ad oggi dati disponibili, in mancanza della Relazione dell’OCC, non presente nelle procedure attivate dai creditori;

ritenuto che in assenza di un gestore della Crisi debba essere nominato liquidatore la Dr Irene Bazzotti

visto l’art 270 CCI

### DICHIARA

Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI **SARTINI ALESSANDRO** cf **SRTLSN67R28H294E**

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi

Nomina liquidatore la **Dr Irene Bazzotti** , iscritta nell’Elenco dei **Gestori della Crisi di cui al DM 202/2014**

### ORDINA



al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

**ORDINA**

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

**DISPONE che il Liquidatore**

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei



creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;

- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 30-11-2023

Il Presidente

Dr Francesca Miconi

